

## **IL TRIBUNALE DI SASSARI**

nella persona del dott. Gaetano Savona, giudice designato alla trattazione e decisione del procedimento di liquidazione del patrimonio di:

**Muzzu Andrea**, C.F. MZZNDR65E07F205Q, nato a Milano il 7.5.1965, residente in Sassari ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefani Marras che lo rappresenta, giusta procura speciale in atti, e difende;

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

Con ricorso depositato il 30.5.2022, Andrea Muzzu ha domandato di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss., legge 3 del 2012.

Al riguardo, il ricorrente ha esposto di non essere imprenditore commerciale, di versare in crisi da sovrindebitamento e di voler procedere alla integrale liquidazione del suo patrimonio mettendolo a disposizione dei creditori, ivi compreso trattamento di fine rapporto, al fine di poter in definitiva accedere all'esdebitazione conseguente alla, seppur parziale, soddisfazione dei creditori.

Il ricorrente ha illustrato le ragioni della situazione di sovraindamento, individuata prevalentemente in vicende di carattere strettamente personale-familiare, che gli hanno reso impossibile, pur a fronte di un reddito da lavoro dipendente di medio livello, l'adempimento delle obbligazioni assunte per le esigenze proprie e familiari (ivi compreso l'acquisto di casa di abitazione).

In sintesi, il debitore ha allegato che il suo passivo assurge a 192.334,79 euro, composto prevalentemente da esposizione nei confronti di istituti di credito (132.676,67 euro in privilegio nei confronti di Unicredit s.p.a., 20.688,00 euro in chirografo verso Santander Consumer Bank s.p.a. e 4.635,15 euro nei confronti di Banco di Sardegna s.p.a.), debiti verso l'Erario (15.800,00 euro circa in privilegio), oneri condominiali e spese per professionisti legali che lo hanno assistito in vicende personali.

Sotto il profilo delle spese correnti, il ricorrente ha rappresentato di dover far fronte alle proprie esigenze personali di vita (spese di locazione, vitto, vestiario, ecc.) nonché di dover far fronte alle spese per alimenti nei confronti della prole non autosufficiente e dell'ex coniuge.

Quanto al patrimonio da porre a disposizione dei creditori, Andrea Muzzu ha illustrato di essere proprietario di due immobili in Sassari, Via Pascoli n. 23, per i quale avrebbe già reperito acquirente per il prezzo di 50.000,00 euro, e titolare della quota di 20/49 della proprietà di altro immobile in Sassari, Via Alghero 22 (le cui ulteriori quote di proprietà sono riconducibili alla madre e al fratello).

Ancora, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un'autovettura FIAT Punto del valore di €500,00/1.000,00, immatricolata nel 1999 e di un motoveicolo SUZUKY del valore di €500,00, immatricolato il 2.4.2007 (sottoposto a fermo amministrativo dall'Agenzia della Riscossione di Sassari), ma che gli stessi sono di valore talmente esiguo da non consentirne una proficua liquidazione e, comunque, sono funzionali alle sue esigenze minime lavorative e di vita.

Il debitore inoltre ha dichiarato di porre a disposizione dei creditori il proprio trattamento di fine rapporto per 16.586,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, e 3.000,00 euro, investito in un fondo previdenziale.

Quanto alle entrate correnti, il ricorrente ha dichiarato che il suo reddito mensile, al netto di imposte e contributi, è in media di circa 2.180,00 euro, a fronte di circa 2.200,00 euro mensili di spese correnti necessari per il sostentamento personale e familiare.

Al ricorso, è allegata, fra gli altri documenti, la relazione di professionista nominato dal Tribunale per fare le funzioni di organismo di composizione della crisi.

La relazione dell'organismo di composizione della crisi è positiva in ordine alla veridicità delle affermazioni del debitore, alla fattibilità della liquidazione come proposta e alla meritevolezza del ricorrente.

§§§

Quanto sopra esposto, visti gli artt. 14 ter e ss., legge 3 del 2012, il Tribunale ritiene:

- la propria competenza, in quanto il debitore risiede nel circondario del Tribunale;
- che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ex art. 6, legge 3/2012 e non possa accedere ad altre procedure concorsuali;
- che sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9, comma II, legge 3/2012: inventario dei beni (nel corpo del ricorso), elenco creditori (nel corpo del ricorso), indicazione di eventuali atti di disposizione nel quinquennio antecedente la domanda (dichiarazione negativa), attestazione di fattibilità della liquidazione, elenco delle spese

correnti per il sostentamento proprio e familiare (mancano, tuttavia, il certificato di stato di famiglia e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019, 2020 e 2021);

- che la relazione dell'Organismo di Composizione della crisi risponda ai requisiti di cui all'art. 14 ter, comma III, legge 3/2012;
- che la documentazione prodotta sia adeguata al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale delle debitorici;
- che, allo stato, non risultino atti in frode ai creditori.

§§§

Con decreto del 13.6.2022 il ricorrente è stato invitato a integrare o modificare la domanda in relazione: **a)** all'immobile di via Pascoli per il quale è stata prevista vendita a trattativa privata a soggetto già individuato; **b)** alla quota dell'immobile in Sassari, via Alghero, per il quale non era prevista l'alienazione.

Il ricorrente ha integrato il piano con riferimento al bene sub b), prevedendo la liquidazione dello stesso a mezzo di procedura competitiva, ma, con riferimento al bene sub a) ha insistito nella domanda di liquidazione a mezzo di trattativa privata, avendo per lo stesso già stipulato contratto preliminare di compravendita.

§§§

Quanto sopra esposto, deve esaminarsi il tema della compatibilità della liquidazione del patrimonio con la vendita di beni rientranti nell'attivo del debitore a mezzo di trattativa se già oggetto di contratto preliminare.

Orbene, principio generale di tutte le procedure concorsuali è quello delle procedure competitive per la liquidazione dell'attivo, valido anche nella liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14 novies, comma II, quarto periodo, legge 3/2012, a tenore del quale "*Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati*".

Tale principio, tuttavia, deve essere temperato con la disciplina in materia di contratti pendenti alla data di apertura della procedura, che non prevede, in linea generale, lo scioglimento automatico dei contratti, ma rimette la decisione alla prudente valutazione

dell'organo della procedura preposto alla liquidazione (si veda, ad esempio, l'art. 72, legge fallimentare).

E' ben possibile, infatti, che l'organo della procedura concorsuale, nel presente caso il liquidatore, valuti conveniente per la massa dei creditori non sciogliersi dal contratto preliminare ma, al contrario, pretenderne l'adempimento, cioè la stipula del definitivo.

Tale valutazione, si aggiunga, da rimettere al liquidatore, non può essere effettuata dall'organo giurisdizionale che dispone l'apertura della procedura, se non nei limiti in cui la non convenienza non appaia talmente evidente da ridondare in un motivo di legittimità della domanda di ammissione alla liquidazione.

Nel caso di specie, non sussistono ragioni per ritenere *ictu oculi* la proposta non conveniente: **a)** il bene in questione è stato oggetto di stima in sede di procedura esecutiva ed è stato valutato circa 52.000,00 euro; **b)** deve ancora esperirsi il primo tentativo di vendita; **c)** è dato di comune esperienza che soltanto raramente il bene viene collocato sul mercato al primo tentativo di vendita e, soprattutto, al prezzo base (e non all'offerta minima ammissibile, che in questo caso è pari a 39.000,00 euro circa); **d)** l'offerta di acquisto consacrata nel preliminare è pari a 50.000,00 euro; **e)** l'esecuzione del contratto preliminare consentirebbe il risparmio dei costi di gara.

Si deve concludere che la domanda di ammissione del ricorrente alla procedura di liquidazione del patrimonio è ammissibile come formulata, salvo la necessità che sia il liquidatore, secondo le procedure di legge (art. 14 novies, comma I, legge 3/2012), a formulare programma di liquidazione nel quale dovrà dare conto delle ragioni per cui opterà per l'esecuzione del contratto o lo scioglimento dallo stesso (in questo caso, con conseguente procedura competitiva).

Resta da dire del reddito del debitore e delle esigenze di vita dallo stesso rappresentate.

Muzzu Andrea ha rappresentato che il proprio reddito è appena sufficiente all'adempimento dei suoi doveri alimentari e di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli. Il ricorrente ha allegato di poter usufruire di un reddito medio di 2.200,00 euro mensili, a fronte di spese per 2.180,00 euro.

Pare quindi equo disporre che il Muzzu possa trattenere per le esigenze proprie e del suo nucleo familiare l'intero suo reddito attuale, pari a 2.180,00 euro mensili medi, riversando l'eventuale eccedenza in favore della procedura.

**P.Q.M.**

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **Muzzu Andrea**, C.F. MZZNDR65E07F205Q, nato a Milano il 7.5.1965;

**nomina**

la dott.ssa Gabriella Sotgiu quale liquidatore;

**dispone**

che sino al momento della chiusura della procedura di liquidazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che il presente decreto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione individuale a cura del debitore, eventualmente con l'ausilio del liquidatore;

**dispone**

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

**ordina**

la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**stabilisce**

quale limite ex art. 14 ter, comma VI, lettera b), che il debitore possa trattenere per sé il reddito da lavoro fino a 2.180,00 euro mensili medi, dovendo riversare al liquidatore l'eventuale eccedenza;

**ricorda**

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter, comma VI, legge 3 del 2012, salvo il limite appena sopra fissato;

**stabilisce**

quali forme di pubblicità del presente decreto, a cui deve provvedere il ricorrente, eventualmente con l'ausilio del liquidatore: **a)** la comunicazione ai creditori presso la residenza o la

sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto; **b)** l'affissione all'albo pretorio per tre giorni consecutivi del presente decreto; **c)** la pubblicazione per trenta giorni consecutivi nel sito del Tribunale di Sassari del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente e alla dott.ssa Gabriella Sotgiu.

Sassari, 19 luglio 2022

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona